

Motivi e principali argomenti

Mediante il loro ricorso, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 15 febbraio 2007, n. 147, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il periodo 2007-2012 a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 2371/2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (¹).

I ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato debba essere annullato sul fondamento di quattro motivi.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che la Commissione non aveva il potere di adottare il regolamento controverso che ha ridotto le quote tra il 2007 e il 2012 sulla base dell'art. 23, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 2371/2002.

In via subordinata, i ricorrenti sostengono che se la Corte dovesse concludere che la Commissione aveva il potere di attuare detrazioni di quote per vari anni nel futuro sulla base delle passate eccedenze di pesca, la Commissione ha presumibilmente abusato del suo potere nel presente caso. Infatti, i ricorrenti sostengono che la Commissione non ha provato che gli Stati membri interessati dal regolamento controverso, ossia, l'Irlanda e il Regno Unito, hanno ecceduto le possibilità di cattura ad essi assegnate, come richiesto dall'art. 23, n. 4, del citato regolamento per la detrazione di quote. Inoltre, i ricorrenti sostengono che l'improvviso cambiamento da parte della Commissione della sua costante politica di detrarre quote «sulla base dell'anno precedente» discostandosi dal testo letterale, e dalla prassi derivatane, dell'art. 5 del regolamento del Consiglio 874/96, ha violato il principio del legittimo affidamento.

Inoltre, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha mancato di fornire ragioni a motivazione della propria decisione come previsto dall'art. 253 CE. Su questo fondamento, essi sostengono che il regolamento controverso è motivato inadeguatamente, in particolare, in quanto rappresenta un cambiamento chiaro e radicale di politica con serie conseguenze negative per i ricorrenti.

Infine, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha agito in violazione del principio di parità di trattamento non adottando misure equivalenti a quelle contenute nel regolamento controverso nei confronti di qualunque altra flotta peschereccia, in circostanze in cui erano stati denunciati significativi eccessi di pesca di tipologie di pesci minacciate in modo simile.

(¹) GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10

Ricorso presentato il 18 maggio 2007 — Reno Schuhcentrum/UAMI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

(Causa T-173/07)

(2007/C 170/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reno Schuhcentrum GmbH, Thaleischweiler-Fröschen, Germania) (rappresentante: avv. S. Schäffner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Payless ShoeSource Worldwide, Inc. (Topeka, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 28 febbraio 2007 (procedimento R 1209/2005-1), che respinge il ricorso relativo alla domanda di dichiarazione di decadenza n. 731C 0000 186 163/1 (marchio comunitario n. 186 163 — Payless ShoeSource);
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio figurativo comunitario «Payless ShoeSource» per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 186 163

Titolare del marchio comunitario: Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

Parte che chiede la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: Reno Schuhcentrum GmbH

Decisione della divisione di annullamento: rigetto parziale della domanda di dichiarazione di decadenza, mantenendo in forza la registrazione per i prodotti e servizi della classe 25.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso diretto contro i restanti prodotti e servizi della classe 25.

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata è affetta da un vizio dovuto alla violazione di forme sostanziali del procedimento con riferimento all'art. 74 del regolamento sul marchio comunitario e all'onere della prova. Secondo la ricorrente, nel procedimento di dichiarazione di decadenza l'onere della prova dell'uso effettivo ricade sul titolare del marchio. Inoltre, la ricorrente afferma che l'UAMI non può esaminare i fatti d'ufficio, ma tale esame deve limitarsi ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Pertanto, la ricorrente afferma che la comunicazione della commissione di ricorso del 18 ottobre 2006, in base alla quale il titolare del marchio è stato invitato a presentare gli originali di specifiche dichiarazioni previste dalla legge, dovrebbe essere dichiarata inammissibile, in particolare poiché la commissione di ricorso aveva precedentemente giudicato la prova inizialmente fornita dal titolare del marchio come insufficiente a provare l'uso effettivo.

Inoltre, la ricorrente afferma che i detti originali non sono stati presentati entro il termine previsto, in conformità all'art. 74, n. 2, del regolamento sul marchio comunitario e che, pertanto, essi non dovrebbero essere presi in considerazione.

In aggiunta a ciò, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha errato nella sua interpretazione del concetto di uso effettivo, violando in tal modo l'art. 15 del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Mediaset/Commissione

(Causa T-177/07)

(2007/C 170/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mediaset SpA (Milano) (rappresentanti: D. O'Keeffe, Solicitor, K. Adamantopoulos e G. Rossi, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare, sul fondamento dell'art. 230 CE (già art. 173 del Trattato CE), la decisione della Commissione 24 gennaio 2007 sull'aiuto di Stato C 52/2005, messa in atto dalla Repubblica italiana in relazione al contributo di acquisto di decoder digitali in Italia, in particolare, con riferimento agli artt. 1-3;
- disporre che tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del presente procedimento siano sopportate dalla convenuta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C(2006) 6634 def. ⁽¹⁾,

mediante la quale la Commissione ha constatato che il sistema messo in atto dall'Italia a favore delle emittenti digitali terrestri che offrono servizi televisivi a pagamento e operatori via cavo di televisione a pagamento costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

La ricorrente, che è una beneficiaria dell'aiuto di Stato in questione, deduce i seguenti motivi.

Essa sostiene anzitutto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione e interpretazione dell'art. 87, n. 1, CE in quanto i) la Commissione ha ritenuto che l'aiuto concesso direttamente al consumatore rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE; ii) la Commissione ha concluso che la misura conferiva un «vantaggio economico» selettivo per la ricorrente; iii) la Commissione ha stabilito che la misura è selettiva poiché ritenuta discriminatoria e, iv) la Commissione ha ritenuto che la misura falsifichi la concorrenza nel mercato comune.

La ricorrente afferma inoltre che la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione e un manifesto errore di diritto avendo concluso che la misura non era compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Per di più, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe violato un requisito procedurale essenziale fornendo, in contrasto con l'art. 253 CE, una motivazione contraddittoria e insufficiente.

Infine, la ricorrente asserisce che la Commissione ha contravvenuto all'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 ⁽²⁾ disponendo il recupero della misura, poiché i) non avrebbe tenuto conto della legittima aspettativa del ricorrente nel ritenere legittimo il presunto aiuto e ii) sarebbe impossibile stabilire l'ammontare dell'aiuto e identificare i potenziali beneficiari indiretti.

⁽¹⁾ C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999 L 83, pag. 1).

Ricorso presentato il 21 maggio 2007 — Euro-Information/UAMI CYBERHOME

(Causa T-178/07)

(2007/C 170/61)

Lingua di redazione del ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Européenne de traitement de l'Information SAS (Strasburgo, Francia) (Rappresentanti: avv.ti P. Greffe e J. Schouman)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)